



#### **INFORMATIVA**

#### **TUTELA DELLA PERSONA FRAGILE CON LIMITATA CAPACITA' DI AGIRE**

Nel nostro ordinamento giuridico la tutela delle situazioni di fragilità, dopo il raggiungimento della maggiore età, può essere attuata attraverso tre diverse misure di protezione giuridica:

- **Interdizione**: presuppone una condizione di infermità assoluta ed abituale e comporta la nomina di un Tutore, con la conseguenza che ogni atto compiuto dall'interdetto, tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione, va considerato annullabile. L'interdetto ha quindi un'incapacità legale assoluta.
- **Inabilitazione**: presuppone una condizione di infermità parziale o situazioni sociali tali da mettere a rischio gli interessi della persona e comporta la nomina di un curatore per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. L'inabilitato ha quindi una incapacità legale relativa.
- **Amministrazione di sostegno** (introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 6/2004): presuppone una situazione di fragilità e permette di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun soggetto, consentendo di dare al beneficiario una protezione giuridica mirata alla sua fragilità (es.: esprimere il consenso per le cure sanitarie e per interventi sociali, firmare documenti, scegliere la collocazione abitativa, amministrare il proprio patrimonio...).

**Di seguito si forniscono alcune informazioni sull'Amministratore di Sostegno**

#### **I beneficiari**

In base all'art. 404 del Codice Civile, *“La persona che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”*.

La nomina dell'Amministratore di sostegno (Ads) può essere richiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 404 c.c. (ad esempio con invalidità civile riconosciuta) e in tal caso la domanda andrà presentata, al Giudice Tutelare competente, qualche mese prima del compimento dei 18 anni.

#### **Chi può presentare il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno**

Il ricorso può essere presentato dai soggetti sotto elencati (artt. 406-417 C.C.):

- L'interessato;
- I parenti entro il 4° grado in linea retta e collaterale, il coniuge, gli affini entro il 2° grado, i conviventi stabili del beneficiario;
- Il tutore o curatore congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione e inabilitazione;
- I responsabili dei servizi socio-sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona;
- Il Giudice Tutelare d'ufficio ed il Pubblico Ministero.

Nel procedimento per la nomina dell'Ads, non vi è l'obbligo di farsi assistere da un legale, tranne nel caso in cui sussistano importanti conflitti familiari o nel caso in cui è necessario gestire ingenti patrimoni (per informazioni relative all'eventuale patrocinio gratuito a spese dello Stato rivolgersi all'Ordine degli Avvocati – Via San Martino della Battaglia n° 18 – tel. 030/41503).

#### **Contenuti del ricorso**

Il ricorso per l'Ads deve indicare:

- Le generalità del ricorrente e del beneficiario;
- Le ragioni per cui si chiede la nomina dell'Ads;
- L'eventuale nominativo della persona proposta come Ads;
- Il nominativo e il domicilio – se conosciuti – del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;
- Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere da solo/con l'assistenza o con la rappresentanza esclusiva dell'Ads.

Al ricorso è necessario allegare la seguente documentazione:

- Stato di famiglia della persona beneficiaria per la quale si richiede la nomina dell'Ads
- Marca da bollo (attualmente € 27,00)

- Certificato medico o copia di documentazione clinica/medico legale della persona beneficiaria
- Copia verbale di invalidità
- Copia libretto/i di pensione, busta paga e altre eventuali rendite mensili della persona beneficiaria
- Estratti conto bancari della persona beneficiaria
- Copia dei rogiti notarili o dei contratti di locazione riguardanti le consistenze immobiliari della persona beneficiaria
- Copia ultima dichiarazione dei redditi della persona beneficiaria
- Fotocopia di un documento di identità del ricorrente e della persona beneficiaria e della persona individuata come Ads, se diversa dal ricorrente
- Dichiarazione medica dell'eventuale impossibilità della persona beneficiaria a presenziare all'udienza neppure in ambulanza

### **Procedimento (scelta – nomina – revoca)**

Il Giudice Tutelare competente per territorio, cioè il magistrato del luogo dove il beneficiario ha la sua residenza o domicilio (art. 404 c.c.), ricevuto il ricorso, fissa – con decreto – il giorno e l'ora dell'udienza in cui devono comparire davanti a lui il ricorrente, il beneficiario, la persona proposta come Ads (se diversa dal ricorrente); possono partecipare anche le persone indicate nel ricorso dalle quali ritenga utile acquisire informazioni.

Con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il Giudice Tutelare provvede alla nomina dell'Ads (nei casi urgenti è possibile anche la nomina di un Ads provvisorio); tale nomina su richiesta motivata delle persone previste dalla legge, può, con decreto motivato, anche essere revocata.

Nel decreto di nomina, che riporta le generalità della persona beneficiaria e dell'Ads, viene definito quanto segue:

- La durata dell'incarico (a tempo determinato o indeterminato ma comunque non oltre i dieci anni, a meno che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario);
- Gli atti che l'Ads ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Ads;
- I limiti anche periodici delle spese che l'Ads può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere disponibilità;
- La periodicità con cui l'Ads deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

### **Compiti e doveri dell'Ads**

L'Ads ha il dovere di agire nell'interesse della persona che rappresenta, amministrandone diligentemente il patrimonio ed assumendo le opportune decisioni relative alla cura e all'assistenza in collaborazione, ove possibile, con i servizi di cura e supporto.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni, delle aspirazioni e delle volontà espresse della persona beneficiaria.

Dovrà annualmente fornire una relazione al Giudice Tutelare circa le attività svolte ed il patrimonio amministrato e dovrà chiedere autorizzazione al Giudice ogni qual volta debba compiere un atto straordinario.

### Per informazioni è possibile contattare:

- L'ufficio di Protezione Giuridica dell'ATS Brescia "Struttura per la Tutela"  
Tel. 030/383-8075/-9035  
e-mail: [strutturatutela@ats-brescia.it](mailto:strutturatutela@ats-brescia.it)  
Sito: [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it) nel MENU' della pagina dedicata ai CITTADINI sezione Ufficio Protezione Giuridica (dove sono reperibili anche il modello di ricorso e la Guida operativa)
- Gli operatori delle A.S.S.T. che hanno in carico la persona
- Il Servizio Sociale del Comune
- La rete degli sportelli di protezione giuridica i cui recapiti sono pubblicati sul sito dell'ATS di Brescia sezione Ufficio di Protezione Giuridica.